

DECRETO



N.

CRON
REP.

LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

in persona del Consigliere dott. Salvatore Ligori, magistrato designato ex art. 3 IV
co. l. n. 89/01, come modificato dal d. l. n. 83/12 conv. con la l. n. 134/12, nel
procedimento iscritto sub n. 1219/13 V.G., relativo al ricorso proposto da
avv. e) contro il Ministero della Giustizia,
ha pronunciato, il seguente

DECRETO

- visto il ricorso depositato il 17-4-13 col quale il soggetto di cui in epigrafe chiede la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento della somma di euro 16.500,00 o di quella diversa di giustizia a titolo di equo indennizzo ex l. n. 89/01 per un processo civile instaurato nei suoi confronti davanti al Tribunale di Roma per la demolizione di un'opera pretesamente abusiva (n. 85118/94) nella quale esso convenuto aveva proposto in via riconvenzionale analoga domanda di demolizione;
- ritenuta la competenza territoriale di questa Corte;
- ritenuta la proponibilità e la tempestività del ricorso ex art. 4 l. cit.: la sentenza della Corte d'appello di Roma, che ha definito il giudizio in grado d'appello, è passata in giudicato il 5-11-12;
- ritenuta ex art. 3 II co. l. cit. la legittimazione passiva del Ministero nei cui confronti il ricorso è proposto;
- vista la documentazione prodotta;

- ritenuta la fondatezza del ricorso nei limiti di quanto segue:

a) il processo sul quale il ricorso è fondato, nei due gradi in cui s'è articolato, ha avuto una durata, computata ex art. 2 co. 2 bis e 2 quater l. n. 89/01, di circa 15 anni e 9 mesi, (I grado: novembre 1994 – ottobre 2003; app.: novembre 2004 – settembre 2011);

b) non sembra ricorrere alcuna delle circostanze ostative al riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 2 co. 2 quinquies l. cit.;

c) non può perciò dirsi rispettato il termine ragionevole di durata del processo, determinata, in assenza di ragioni per una diversa valutazione ex art. 2 II co. 1. cit., secondo i criteri di cui all'art. 2 co. 2 bis e 2 ter l. cit. in complessivi anni cinque (anni tre per il primo grado e due per il giudizio d'appello), con una eccedenza pertanto della durata effettiva rispetto a quella ragionevole di circa 10 anni e 9 mesi;

d) il danno non patrimoniale, lamentato dalla ricorrente come conseguenza del mancato rispetto del termine ragionevole, deve presumersi esistente;

e) la misura dell'indennizzo, da correlare a detta eccedenza, può essere liquidato in via equitativa, tenuto conto dei criteri di liquidazione e dei criteri di valutazione di cui all'art. 2 bis l. cit., in euro 5.500,00 (= 500,00 * 11);

f) non è dovuta rivalutazione monetaria, perché la liquidazione è avvenuta all'attualità, ma sono dovuti gli interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda (notifica del decreto);

g) l'ingiunzione comprende il rimborso delle spese processuali sostenute dai ricorrenti, da liquidare sulla base del D.M. 140/12 nella misura di euro 300,00

per compenso (valore della controversia determinato ex art. 5 con riferimento alla somma attribuita; compenso determinato secondo la Tabella A Avvocati: procedimento per ingiunzione: euro 600,00; riduzione fino alla metà ex art. 9: 300,00), oltre Cap e Iva come per legge, ed euro 8,00 per esborsi;

P.Q.M.

- ingiunge al Ministero della Giustizia di pagare senza dilazione a titolo di indennizzo ex l. n. 89/01 la somma di euro 5.500,00 in favore di _____, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda, nonché a titolo di rimborso delle spese processuali la somma di euro 300,00 per compenso professionale, oltre Cap e Iva come per legge, e quella di euro 8,00 per esborsi;
- autorizza in mancanza di detto pagamento la provvisoria esecuzione del decreto;
- dispone darsi comunicazione del presente decreto al Procuratore Generale della Corte dei Conti, nonché alla Procuratore presso la Corte di cassazione ed il Ministro della Giustizia.

Perugia, 22-7-2013

IL CANCELLIERE
Lorena Ranzi Pagnotta

Il magistrato designato



CORTE APPELLO PERUGIA
Sezione Civile
Depositato in Cancelleria
il 22/7/13

IL CANCELLIERE
Lorena Ranzi Pagnotta